

## IL DIRETTORE GENERALE

**OGGETTO:** Procedure di conciliazione *ex art. 410 c.p.c. e ss.*

### **premesse che**

- le operazioni di cambio divisa e per il passaggio delle consegne rappresentano attività preparatorie alla prestazione lavorativa del personale operante in ambito sanitario, e, pertanto, vengono considerate alla stregua di un obbligo immanente alla professione medesima;
- il silenzio del C.C.N.L. del 7 aprile 1999 - integrato dal C.C.N.L. del Comparto Sanità del 20 settembre 2001 - in ordine alla citata tematica ha favorito l'emersione della problematica attinente l'esistenza oppure meno di un obbligo di far confluire il tempo dedicato a tali attività nella nozione di orario di lavoro retribuito;
- tale circostanza ha determinato il proliferare, sull'intero territorio nazionale, di azioni giudiziarie promosse da lavoratori che hanno investito la Magistratura del Lavoro affinché venisse accertato il loro diritto ad una retribuzione aggiuntiva per il tempo impiegato ad effettuare le attività di vestizione/svestizione e per il passaggio di consegne;
- la Corte di Cassazione, in una serie di pronunce recenti, emesse in cause relative all'accertamento del diritto alla retribuzione per il c.d. "tempo tuta" in ambito sanitario (*ex pluribus* ordinanze n. 11614/2016, n. 1175/2016, n. 23082/2016, n. 3705/2017), ha ampiamente affermato che l'attività di vestizione/svestizione è retribuibile solo nel caso in cui vi sia eterodirezione del datore di lavoro, che ne disciplina tempo, modo e luogo di esecuzione, e ha osservato, tra l'altro, che l'utilizzo della divisa da lavoro discende da precise norme imperative poste a presidio di imprescindibili esigenze igienico-sanitarie e non rappresenta il frutto di un'imposizione unilaterale di convenienza aziendale del datore di lavoro;
- l'importante arresto giurisprudenziale richiamato - cui, peraltro, hanno fatto seguito numerose conformi pronunce successive, ha trovato una ulteriore specificazione nell'ordinanza n. 10675 del 19.4.2016 che, conclusivamente, ha ritenuto che un eventuale scostamento orario tra la timbratura e l'orario del turno va collegato "*all'attività preparatoria della prestazione e che, in assenza di prova di un'espressa disposizione aziendale, tale attività preparatoria non postula un ulteriore corrispettivo*";
- stante l'evidente analogia con le fattispecie giuridiche oggetto delle cause promosse dal personale aziendale, nel tutelare le proprie ragioni, la A.S.L. di Pescara si è costantemente allineata all'opzione ermeneutica propugnata dalla Suprema Corte di Cassazione eccettuando l'assenza del requisito della eterodirezione su descritto per non aver emesso disposizioni volte a disciplinare l'esecuzione e/o la coercizione dell'attività di vestizione/svestizione ed evidenziando, al contempo, come i lavoratori ricorrenti non abbiano mai dato prova né della sussistenza della c.d. eterodirezione né dell'innalzamento da dieci a venti dei minuti di prolungamento turno per vestizione e cambio turno già riconosciuti in azienda laddove effettivamente obliterati entro limiti temporali predeterminati;
- nonostante la copiosa giurisprudenza di legittimità in materia, la Giurisprudenza di merito ha seguito un orientamento non unanime e conforme tanto che, a fronte di identiche situazioni, sono state rese sentenze talvolta favorevoli per l'Azienda, talora contrarie;
- la Suprema Corte di Cassazione, decidendo sulle vicende che hanno coinvolto l'Azienda, ha riconsiderato la posizione precedentemente assunta, in quanto ha stabilito che: "*... che quanto al tempo per la vestizione/svestizione, la giurisprudenza di questa Corte, che lo considera tempo di lavoro ove qualificato da eterodirezione, in difetto della quale l'atto rientra nell'obbligo di diligenza preparatoria e non dà titolo ad autonomo corrispettivo (Cass. n. 9215/2012), non è invocabile nel caso in esame, in quanto, non essendo detta attività svolta nell'interesse dell'azienda bensì dell'igiene pubblica, essa deve ritenersi*

*implicitamente autorizzata da parte dell'AUSL*", riconoscendo il diritto ad una retribuzione aggiuntiva soltanto per "il tempo effettivo eventualmente di volta in volta utilizzato dal lavoratore per la vestizione e svestizione della divisa e per il passaggio di consegne" (Cassazione Civ. ordinanze nn. 27799/17 e 12935/2018);

- nel contempo, i tempi di vestizione e svestizione e quelli per il passaggio di consegne hanno trovato puntuale disciplina nel CCNL personale Comparto Sanità triennio 2016-2018, del 21 maggio 2018 che, all'art. 27, comma 11 e comma 12, ha declinato le condizioni alla presenza delle quali i tempi per l'espletamento delle predette attività possono essere computati come orario di lavoro. Segnatamente, il comma 11 prevede che: "Nei casi in cui gli operatori del ruolo sanitario e quelli appartenenti a profili del ruolo tecnico addetti all'assistenza, debbano indossare apposite divise per lo svolgimento della prestazione e le operazioni di vestizione e svestizione, per ragioni di igiene e sicurezza, debbano avvenire all'interno della sede di lavoro, l'orario di lavoro riconosciuto ricomprende fino a 10 minuti complessivi destinati a tali attività, tra entrata e uscita, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere" mentre il successivo comma 12 stabilisce i tetti di tempo massimi nei termini che seguono: "Nelle unità operative che garantiscono la continuità assistenziale sulle 24 ore, ove sia necessario un passaggio di consegne, agli operatori sanitari sono riconosciuti fino ad un massimo di 15 minuti complessivi tra vestizione, svestizione e passaggi di consegne, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere";
- la normativa contrattuale sopravvenuta, rileva come norma di interpretazione con riferimento al tempo dell'indennità che occupa pari a 10 o 15 minuti (a seconda della tipologia di turno) e non 20 minuti come stabilito in passato dal Giudice di merito, con applicazione retroattiva;
- alle nuove esigenze contrattuali, la A.S.L. di Pescara si è adeguata con la deliberazione di D.G. n. 1378 del 10.12.2018, avente ad oggetto "Regolamento sull'orario di lavoro del personale di ambito comparto" modificato con deliberazione di D.G. n. 1233 del 15.11.2018 ;

#### **rilevato che**

- la normativa contrattuale su citata è stata assunta a criterio guida per la Giurisprudenza che si è formata in ordine a richieste aventi ad oggetto periodi precedenti all'entrata in vigore del CCNL personale Comparto Sanità triennio 2016-2018, del 21 maggio 2018;
- alla luce di quanto detto, è necessario risolvere definitivamente la problematica sottesa alla questione del c.d. "tempo tuta" favorendo la migliore e uniforme gestione dei rapporti di lavoro con il personale turnista in forza presso l'Azienda e prevenendo l'insorgenza di ulteriore contenzioso che determinerebbe un ingiusto sacrificio economico per l'Azienda;
- l'Azienda ha ritenuto opportuno addivenire ad un accordo con i lavoratori dipendenti attinti dalla questione del c.d. tempo tuta che non abbiano richiesto e ottenuto alcun riconoscimento giudiziale del diritto alla retribuzione aggiuntiva per il tempo impiegato ad effettuare le attività di vestizione/svestizione e per il passaggio di consegne;

#### **preso atto**

delle adesioni manifestate da alcuni dipendenti alla ipotesi transattiva avanzata dall'Azienda e custodite agli atti, nonché dei conteggi individuali elaborati dal competente Servizio U.O.S.D T.E.P. compendiate nella tabella allegata che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

che è necessario procedere alla formalizzazione degli accordi raggiunti secondo quanto previsto dall'art. 410 c.p.c. e seguenti, disposizioni applicabili al caso di specie così come stabilito dall'art. 31, comma 9 della legge del 4.11.2010, n. 183;

## **DELIBERA**

**I. DI AUTORIZZARE** la partecipazione della A.S.L. n. 3 di Pescara alle procedure di conciliazione aventi ad oggetto il riconoscimento di una retribuzione aggiuntiva per il tempo impiegato ad effettuare le attività di vestizione/svestizione e per il passaggio di consegne per il quinquennio precedente all'entrata in vigore del CCNL personale Comparto Sanità triennio 2016-2018, del 21 maggio 2018, da svolgersi alternativamente in una delle forme di rito di cui agli artt. 410 e ss. c.p.c., con il personale indicato nella tabella allegata al presente provvedimento e nei limiti degli importi ivi riportati;

**II. DI STABILIRE** che con successivo atto verrà individuato il soggetto al quale conferire la delega a conciliare e transigere *ex art. 410 c.p.c.*;

**III. DI CONFERIRE** al presente provvedimento, per ragioni di urgenza, immediata esecutività.

95,73	9,10	€	871,17	16,53	9,13	€	150,95	15,28	9,31	€	142,29	6	9,65	€	61,60	€	1.226,01
42,30	9,10	€	384,93	14,27	9,30	€	132,68	10,80	9,30	€	100,44	6	9,64	€	56,55	€	674,60
-	-	€	-	-	-	€	-	-	-	€	-	-	-	€	-	€	-
54,80	11,22	€	614,86	1,82	11,22	€	20,38	9,08	11,22	€	101,92	9	11,62	€	99,93	€	837,09
93,55	11,90	€	1.113,25	30,72	12,25	€	376,28	29,90	12,25	€	366,28	13	12,69	€	162,64	€	2.018,44
15,95	11,90	€	189,81	2,88	12,25	€	35,32	5,05	12,25	€	61,86	2	12,69	€	24,53	€	311,52
30,33	10,13	€	307,28	-	10,90	€	-	-	10,90	€	-	-	-	€	-	€	307,28
-	-	€	-	-	-	€	-	-	-	€	-	-	-	€	-	€	-
85,73	11,90	€	1.020,23	32,77	11,90	€	389,92	34,25	12,25	€	413,56	15	12,69	€	195,21	€	2.024,93
106,80	12,69	€	1.355,29	5,42	13,19	€	71,45	-	13,19	€	-	-	13,10	€	-	€	1.426,74
77,78	11,90	€	925,62	7,40	12,29	€	90,95	8,18	12,29	€	100,57	4	12,73	€	54,74	€	1.171,88
165,35	11,90	€	1.967,67	18,25	12,60	€	229,95	24,90	12,60	€	313,74	10	13,04	€	129,53	€	2.640,89
19,72	11,90	€	294,63	3,20	11,94	€	38,21	7,37	12,29	€	90,54	2	12,73	€	24,40	€	387,77
210,87	11,90	€	2.509,31	35,32	12,25	€	432,63	32,60	12,25	€	399,35	12	12,69	€	154,18	€	3.495,48
-	-	€	-	5,92	10,87	€	64,31	14,27	10,87	€	155,08	7	11,26	€	77,13	€	296,52
172,97	12,25	€	2.118,84	-	-	€	-	-	-	€	-	-	-	€	-	€	2.118,84
42,55	11,90	€	506,35	15,52	12,25	€	190,08	19,82	12,60	€	249,69	2	13,04	€	23,47	€	969,59
60,02	11,10	€	666,19	-	-	€	-	-	-	€	-	-	-	€	-	€	666,19
3,55	11,22	€	39,83	-	-	€	-	-	-	€	-	-	-	€	-	€	39,83
69,28	11,90	€	824,47	6,63	12,52	€	83,05	9,53	12,52	€	119,36	4	12,96	€	57,46	€	1.084,33
130,75	11,90	€	1.555,93	21,83	11,94	€	260,69	22,23	12,29	€	273,25	10	12,73	€	127,30	€	2.217,16
20,52	11,90	€	244,15	4,20	12,22	€	51,32	3,80	12,22	€	46,44	1	12,65	€	13,70	€	355,61
191,70	11,90	€	2.281,23	25,58	12,34	€	315,70	30,35	12,34	€	374,52	14	12,78	€	173,60	€	3.145,04
139,60	12,69	€	1.771,52	23,02	13,19	€	303,59	23,68	13,19	€	312,38	8	13,65	€	114,43	€	2.501,93
30,12	11,94	€	359,59	0,67	11,94	€	7,86	1,18	12,29	€	14,54	1	12,73	€	8,06	€	390,16
16,27	12,27	€	199,59	24,60	12,96	€	318,82	27,60	12,96	€	357,70	3	13,40	€	43,33	€	919,43
80,20	12,25	€	982,45	16,12	12,27	€	197,75	18,62	12,70	€	236,43	8	13,16	€	105,72	€	1.522,35
7,48	9,29	€	69,52	6,73	9,29	€	62,55	-	9,29	€	-	-	9,22	€	-	€	132,07



Documento firmato da:  
BARILE GIUSEPPE  
15.01.2021 10:33:15 CET

665	764	842	866	865	541	286	915	992	917	383	8,036.00	133.93
-	-	-	-	1,643	666	219	10	856	648	352	4,394.00	73.23
44	586	913	-	480	893	293	-	-	-	-	-	-
256	519	304	1,075	1,048	602	306	1,503	1,043	1,794	769	10,019.00	166.98
129	186	-	-	260	132	75	175	173	303	116	1,549.00	25.82
1,820	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,820.00	30.33
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
441	404	431	783	1,131	507	252	1,195	1,966	2,055	923	10,088.00	168.13
1,217	1,357	711	1,095	836	439	189	564	325	-	-	6,733.00	112.22
777	452	404	996	811	457	203	567	444	491	258	5,860.00	97.67
1,245	1,125	1,667	1,502	1,771	668	541	1,402	1,095	1,494	596	13,106.00	218.43
655	119	116	168	-	54	63	8	192	442	115	1,932.00	32.20
-	2,256	2,130	2,056	2,195	1,406	619	1,990	2,119	1,956	729	17,456.00	290.93
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,565	1,886	1,606	1,407	1,393	993	522	-	355	856	411	1,622.00	27.03
-	-	234	242	409	530	277	1,006	931	1,189	108	10,378.00	172.97
-	477	647	375	195	261	342	1,304	-	1,117	108	4,781.00	79.68
213	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,601.00	60.02
763	389	769	713	642	382	163	-	-	-	-	213.00	3.55
242	430	1,356	1,259	1,355	1,065	531	336	398	572	266	5,393.00	89.88
317	207	190	178	71	96	49	1,597	1,310	1,334	600	11,089.00	184.82
285	1,893	2,440	2,400	1,676	1,288	530	123	252	228	65	1,776.00	29.60
353	824	1,930	1,786	1,380	715	384	1,004	1,381	1,421	815	15,673.00	261.22
188	320	232	278	276	297	189	27	40	71	38	11,681.00	194.68
-	-	-	-	-	-	-	976	1,475	1,656	194	1,956.00	32.60
-	-	184	1,021	1,376	811	389	1,031	967	1,117	482	4,302.00	71.70
-	-	-	-	-	-	-	449	404	-	-	7,378.00	122.97
13,100.00	16,008.00	19,391.00	21,650.00	23,073.00	15,052.00	7,451.00	19,941.00	21,042.00	22,499.00	9,303.00	188,510.00	3,142.83
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	853.00	14.22